



25.06.20

Quesito Civile n. 60-2020/C. La collazione del discendente che succede per rappresentazione

Risposta del 13 maggio 2020

Si chiedono chiarimenti in tema di collazione del discendente che succede per rappresentazione. In particolare, si chiede se il discendente, che succeda per rappresentazione, debba conferire le donazioni dirette e le liberalità non donative a lui fatte.

La risposta al quesito è negativa e si articola nei seguenti termini: non sono oggetto di collazione le donazioni fatte dal defunto al rappresentante. A tanto valgono e conducono le considerazioni di cui appresso.

L'art. 740 c.c., rubricato *Donazioni fatte all'ascendente dell'erede*, dispone: «Il discendente che succede per rappresentazione [c.c. 467] deve conferire ciò che è stato donato all'ascendente [c.c. 737], anche nel caso in cui abbia rinunciato all'eredità di questo».

Almeno due sono le *rationes* specificatamente individuabili a fondamento di una disposizione normativa che, a un livello di minore astrattezza, si presta a una doppia lettura con riguardo ora alla posizione dei coeredi del rappresentato ora a quella del rappresentante.

Quest'ultimo deve conservare «l'identica posizione successoria del rappresentato» [1], mentre gli altri «non devono, evidentemente, subire alcun pregiudizio per il fatto che, in luogo del donatario, partecipino alla successione i suoi rappresentanti. Ove, infatti, anche nei confronti dei rappresentanti vigesse la regola generale, secondo la quale il discendente è tenuto a conferire soltanto le donazioni a lui fatte (art. 739), i coeredi del rappresentato vedrebbero alterata la loro posizione giuridica, perché perderebbero il diritto alla collazione delle donazioni fatte al rappresentante medesimo non venendo questi alla successione» [2].

L'analisi, su un piano strettamente assiologico, degli interessi coinvolti nella disposizione normativa, se pone in luce, sotto un primo angolo visuale, le due *rationes* che implicate reciprocamente governano l'intera disciplina, costituisce peraltro la soluzione del trattamento collazionario applicabile al discendente che succede per rappresentazione.

Si tenga conto, innanzitutto, della prima delle due *rationes* della disposizione dell'art. 740 c.c.

Non vi è chi non veda che se la funzione è quella di conservare al rappresentante una situazione successoria in tutto e per tutto identica a quella in cui si sarebbe trovato il rappresentato [3], giocoforza, risulta coerente e logico, alla stregua di automatismo obbligato e insuperabile, concludere che il discendente che succede per rappresentazione «è tenuto alla collazione di quanto dal *de cuius* sia stato donato al rappresentato» [4], mentre «non dovrà conferire le donazioni a lui direttamente fatte» [5]. E, d'altronde, non potrebbe essere altrimenti, perché il rappresentante «non può essere costretto a conferire le liberalità che ha ricevuto dal *de cuius* di cui mai il rappresentato ha beneficiato e che mai avrebbe dovuto certamente conferire se questi fosse venuto alla successione» [6].

Ma c'è di più.

Si guardi all'altra delle due *rationes* e si prenderà atto che, anche sotto questo differente ma complementare angolo visuale, il risultato resta impregiudicato.

È chiaro, a tratti autoevidente, che i coeredi del rappresentato come non devono subire alcun pregiudizio per il fatto che, in luogo del donatario, partecipino alla successione i suoi rappresentanti [7], così non devono conseguire più di quanto avrebbero conseguito se il rappresentato fosse venuto personalmente alla successione [8]. A ciò è d'ostacolo, a tacer d'altro, lo stesso art. 739 c.c., che esclude che l'erede debba conferire le donazioni fatte ai propri discendenti.

Vi è poi un altro argomento sul piano dell'esegesi.

La linea di pensiero fin qui sostenuta, in linea con l'elaborazione della più autorevole dottrina [9], trova anche un addentellato nella stessa disposizione normativa, «tant'è che la rubrica dell'art. 740 c.c. fa riferimento alle donazioni fatte all'ascendente dell'erede, presupponendo, dunque, tale qualifica» [10].

Tanto sul piano esegetico quanto su quello assiologico, vi è dunque un dato unificante della materia.

Esce confermato un convincimento adamantino, già radicato nei classici del pensiero giuridico in materia successoria [11], secondo il quale «l'onere della collazione, per chi succede per rappresentazione, riguarda solo le donazioni ricevute dall'ascendente "rappresentato" (art. 740) e non quelle ricevute dallo stesso discendente. Tale tesi restrittiva appare del tutto coerente col principio della conservazione della quota nel suo valore concreto, proprio della successione per rappresentazione. Se il nipote *ex filio* del defunto fosse obbligato a conferire, nei confronti di un altro figlio del defunto, la donazione ricevuta, verrebbe a conseguire meno di quanto avrebbe conseguito il proprio genitore, il quale non era tenuto a conferire tale donazione; non vi è, infatti, obbligo di conferire le donazioni al proprio figlio o altro discendente (art. 739 1° comma); di rimbalzo il figlio verrebbe avvantaggiato dal fatto di concorrere, anziché col fratello, con i suoi discendenti. La tesi ora prospettata appare contrastante con quanto dispone l'art. 737, che sembra porre a carico dei figli e discendenti, senza distinzione, l'onere di conferire le donazioni ricevute. L'ostacolo si può superare osservando che l'onere di collazione, per i discendenti che hanno ricevuto donazioni, vale solo nei confronti dei propri fratelli: è cioè un obbligo operante all'interno della stirpe, restandone escluso l'obbligo di conferire nei confronti delle altre stirpi» [12].

Torna anche utile qui ripetere con la migliore e più Autorevole dottrina moderna che «la disposizione si comprende agevolmente, poiché vuole impedire che la successione per rappresentazione alteri il meccanismo collatizio, pregiudicando i coeredi (che altrimenti non beneficerebbero della collazione delle donazioni ricevute dal coerede rappresentato): se ne può inferire inoltre che il successore per rappresentazione benefici della collazione delle donazioni ricevute dagli altri coeredi e dal coniuge del *de cuius*, mentre questi ultimi non potranno beneficiare della collazione delle donazioni direttamente ricevute dal primo» [13]. A ragionare diversamente «gli altri coeredi otterrebbero più di quanto avrebbero conseguito se il rappresentato fosse venuto alla

successione. Ragioni equitative, quindi, unitamente alla diversa formulazione dell'articolo in esame rispetto alla previsione dell'art. 564, comma 3, fanno ritenere preferibile» [14] la linea di soluzione fin qui sostenuta.

Ne risulta, in conclusione, un principio di diritto tuttora fermo, la cui precisa formulazione è la seguente: non sono soggette a collazione le donazioni fatte dal defunto al discendente che succede per rappresentazione.

Antonio Musto

-
- [1] G. Capozzi, *Successione e donazioni*, a cura di A. Ferrucci e C. Ferrentino, Milano, 2009, t. I, 220.
- [2] G. Capozzi, *Successione e donazioni*, cit., 220.
- [3] Così, Cass., 7 ottobre 2004, n. 20018, in *Giust. civ. mass.*, 2004, 2552; in *Riv. dir. civ.*, 2005, 529, con nota M. Quargnolo, *Vicende del concorso fra legittimari e computo della quota riservata*.
- [4] Cass., 9 novembre 1971, n. 3163, in *Mass. Giur. It.*, 1971: «Il diritto di rappresentazione non incide sulla posizione dei discendenti del figlio del *de cuius*, in quanto legittimari; se, dunque, l'erede succede iure proprio nella quota disponibile e in rappresentazione del suo genitore premorto nella quota di legittima, egli è tenuto alla collazione di quanto dal *de cuius* sia stato donato al rappresentato».
- [5] G. Capozzi, *Successione e donazioni*, cit., 220. Vale su tutto un classico esempio del Maestro. Se «Tizio, vedovo, nomina eredi universali Caio e Sempronio e quest'ultimo rinuncia all'eredità, Mevio (figlio di Sempronio) succederà per rappresentazione e dovrà conferire all'altro coerede Caio le donazioni fatte al padre Sempronio, non anche le eventuali donazioni a lui fatti».
- [6] G. Amadio, *Della collazione delle liberalità*, in *Comm. cod. civ.* Cian-Trabucchi, sub art. 740, Padova, 2009, 718 (riferita in A.C. Zanuzzi e A. Rinaldi, *La collazione delle liberalità*, in *La divisione ereditaria*, G. Amadio e S. Patti, Milano, 2013, 152, sub nota 97).
- [7] «La *ratio* della previsione è universalmente riposta nella considerazione che i coeredi non debbono subire pregiudizio dal fatto che in luogo del donatario partecipino alla successione i suoi figli o nipoti» Cass., 3 luglio 2019, n. 17870. In dottrina, così, già, E. Moscati, *Rappresentazione (dir. civ.)*, in *Enc. dir.*, XXXVIII, Milano, 1967, 654; L. Ferri, *Disposizioni generali sulle successioni*, in *Comm. cod. civ.* Scialoja-Branca, Artt. 456-511, Bologna-Roma, 1997, 231; A. Burdese, *Successioni, Parte generale*, in *Tratt. Vassalli*, XII, 1, Torino, 1977, 185 s.
- [8] P. Forchielli e F. Angeloni, *Della divisione*, in *Cod. civ. comm.* Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 2000, 566. Già, G. Forchielli, *La collazione*, Padova, 1958, 222.
- [9] «la dottrina tende ad escludere che il discendente che succede per rappresentazione, debba conferire, oltre alle donazioni fatte al c.d. rappresentato, anche le donazioni a lui fatte dal *de cuius*: la *ratio* dell'art. 740 è quella di conservare al c.d. **rappresentante** l'identica posizione successoria del c.d. **rappresentato**» L. Genghini-C. Carbone, *Le successioni per causa di morte*, Padova, t. II, 2012, 1322. Grassetto dell'Autore.
- [10] Cass., 7 febbraio 2020, n. 2914.
- [11] N. Visalli, *La collazione*, Padova, 1988, 109; Gia. Gazzara, *Collazione (dir. civ.)*, in *Enc. dir.*, VII, Milano, 1960, 337; U. Carnevali, *Collazione*, in *Digesto civ.*, II, Torino, 1988, 474; G. Prestipino, *Delle successioni in generale. Artt. 456-534*, in *Comm. PEM*, Novara, 1981, 173; A. Palazzo, *Le successioni*, in *Tratt. Iudica-Zatti*, Milano, 1996, 1011 (2000, 230). Più recente, A. Albanese, *Della collazione. Del pagamento dei debiti*, in *Cod. civ. comm.* Schlesinger, Milano, 2009, 217: «la soluzione negativa è preferibile, perché il rappresentante subentra nell'identica posizione del rappresentato, sicché deve conferire solo le donazioni da questo ricevute e non anche quelle di cui il

rappresentato medesimo non era mai stato beneficiato. Inoltre non sembra equo che gli altri coeredi conseguano più di quanto conseguirebbero se il rappresentato, potendo e volendo accettare, venire personalmente alla successione». Negli stessi termini, Id., *La collazione*, in *Comunione e divisione ereditaria*, in *Tratt. dir. succ. e don.*, 4, Milano, 2009, 465; Id., *Collazione delle donazioni, interposizione fittizia del figlio al genitore e prova della simulazione*, in *Fam. pers. succ.*, 2008, 6 sub nota 9.

Ancora, di recente, A. Palazzo e A. Sassi, *Trattato della successione e dei negozi successori*, Torino, 2012, 661; T. Perillo, *Il legittimario è sempre terzo nell'azione di simulazione: conferme giurisprudenziali e occasioni mancate*, in *Fam. e dir.*, 2018, 10, 851: «il discendente che succede per rappresentazione non debba conferire anche le donazioni a lui fatte dal *de cuius*, e ciò sulla scorta del principio secondo il quale il rappresentante deve conservare l'identica posizione successoria del rappresentato»; G. Musolino, *Note brevi in tema di diritto di rappresentazione*, in *Riv. not.*, 2005, 1135 ss. (nota a Trib. Livorno, 19 febbraio 2005): «Per quanto riguarda la collazione, da parte di chi succede per rappresentazione, delle donazioni ricevute dal rappresentato, si ritiene che il discendente che subentra per rappresentazione non debba conferire ciò che è stato donato dal defunto direttamente a lui, ma debba, invece, solo conferire, in base all'art. 740 c.c., le donazioni ricevute dal suo ascendente al quale subentra per rappresentazione».

Isolata, del tutto, l'opinione secondo la quale il discendente che succede per rappresentazione sarebbe tenuto altresì alla collazione delle donazioni a lui fatte, A. Burdese, *La divisione ereditaria, Trattato di diritto civile italiano*, Utet, 1980, 279 s.

[12] L. Ferri, *Disposizioni generali sulle successioni*, in *Comm. cod. civ.* Scialoja-Branca, *Artt. 456-511*, Bologna-Roma, 1964, 188.

[13] A. Ciatti, *Art. 740*, in *Comm. cod. civ.* Gabrielli, Torino, 2010, 229.

[14] G. Amadio, *Della collazione delle liberalità*, in *Comm. cod. civ.* Cian-Trabucchi, *sub art. 740*, Padova, 2009, 718 (riferita in A.C. Zanuzzi e A. Rinaldi, *La collazione delle liberalità*, in *La divisione ereditaria*, G. Amadio e S. Patti, Milano, 2013, 152).

Antonio Musto